

Regole di condotta della Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (Regole di condotta SFAMA)

7 ottobre 2014

I Basi legali e scopo

Le seguenti regole di condotta sono state emanate dal Comitato della SFAMA e riconosciute dall'autorità di vigilanza quali standard minimi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c cifra 2, 14 cpv. 2, 20 cpv. 2 e 124 cpv. 2 LICol in combinazione con gli art. 27 e 128 cpv. 3 lett. a OI-Col, allo scopo di **1**

- preservare e promuovere la qualità e la reputazione dell'Asset Management in Svizzera e all'estero; **2**
- garantire un elevato standard qualitativo nonché trasparenza e funzionalità del mercato degli investimenti collettivi di capitale. **3**

II Campo d'applicazione, effetto vincolante delle regole di condotta

Le regole di condotta si applicano: **4**

- alle direzioni di fondi e alle società d'investimento con capitale variabile (SICAV) ai sensi degli art. 28 e segg. e 36 e segg. LICol; **5**
- alle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAIC) ai sensi dell'art. 98 e segg. LICol; **6**
- alle società d'investimento a capitale fisso (SICAF) secondo l'art. 110 segg. LICol; **7**
- ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede o in Svizzera ai sensi dell'art. 18 e segg. LICol (di seguito «gestori patrimoniali LICol»); **8**
- ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri secondo l'art. 123 segg. LICol, **9**

di seguito collettivamente «istituti LICol». **10**

Gli istituti che possono gestire individualmente il proprio portafoglio sono tenuti anche al rispetto della Circolare FINMA 2009/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale. Il controllo sull'osservanza della Circolare FINMA 2009/1 ed eventuali ulteriori prescrizioni per istituti che sono attivi nella gestione patrimoniale di portafogli individuali deve essere effettuato dalla società di audit. **11**

La SFAMA ha la facoltà di emanare direttive complementari per istituti LICol, investimenti **12**

collettivi di capitale e specifici ambiti, ad esempio il calcolo del VNI e il Total Expense Ratio (TER). Inoltre, per gli investimenti collettivi di capitale, i compartimenti e/o le classi di quote destinate esclusivamente ad investitori qualificati, essa può decidere di escludere o restringere il campo di applicazione di alcune direttive.

Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera rappresenta tali investimenti nei confronti degli investitori (non qualificati e/o qualificati) e delle autorità di vigilanza. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato (art. 124 cpv. 1 LICol). Inoltre, nella distribuzione a investitori (non qualificati e/o qualificati) egli è tenuto a rispettare per analogia gli obblighi di fedeltà, diligenza e informazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LICol. Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri per investitori non qualificati deve attenersi per analogia alle regole elencate al paragrafo III B, C e D. Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri esclusivamente per investitori qualificati deve attenersi per analogia alle regole elencate al paragrafo III B e D.

13

Restano riservate eventuali disposizioni legali, regolamentari, d'autoregolamentazione e/o contrattuali più severe concernenti gli istituti LICol. In particolare, conformemente alla Circolare FINMA 13/8, restano riservate le norme di vigilanza della FINMA inerenti alle regole di condotta sul mercato del commercio di valori mobiliari.

14

Le regole di condotta sono regole deontologiche. Esse si fondano unicamente sulle pertinenti disposizioni legali e sulla Circolare FINMA 09/1 Regole quadro per la gestione patrimoniale. Le convenzioni di diritto privato stipulate tra le parti in questione non sono contemplate.

15

Il rispetto delle presenti regole di condotta deve parimenti essere garantito in caso di delega o ulteriore delega delle decisioni di investimento nonché di altri compiti parziali da parte degli istituti LICol. Pertanto, le norme di condotta previste al punto III sottostante non sono applicabili unicamente agli istituti LICol, bensì anche ai loro mandatari¹(ad es. banche, commercianti di valori mobiliari ecc.).

16

III Regole di condotta per istituti LICol

I titolari dell'autorizzazione adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l'insieme delle loro attività² ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LICol.

17

Essi adempiono a tali obblighi in base alla loro specifica attività, dimensione e struttura nonché alle particolari situazioni relative agli investimenti collettivi di capitale, aperti e/o chiusi, da loro amministrati, rappresentati o distribuiti.

18

Art. 20 LICol. Principi

¹ I titolari dell'autorizzazione (titolari) e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:

- a. obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori;
- b. obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative necessarie a un'attività ineccepibile;
- c. obbligo d'informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, custodiscono e distribuiscono; comunicano tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché la loro utilizzazione; informano gli investitori in modo completo, veritiero e compensabile sulle indennità percepite per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, diritti di mediazione e altri vantaggi pecuniari.

² La FINMA può definire come standard minimi le norme di comportamento di organizzazioni del settore.

³ I titolari dell'autorizzazione adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l'insieme delle loro attività.

19

¹ Basi legali per la delega: art. 31 LICol (direzione del fondo), art. 36 cpv. 3 e 51 cpv. 5 LICol (SICAV con gestione di terzi e autogestite), art. 119 cpv. 1 e 2 OICol (SAIC), art. 18b LICol nonché art. 26 OICol (gestore patrimoniale LICol) e Circolare FINMA 2008/37 delega da parte della direzione del fondo / SICAV.

² Per le filiali ciò vale solo per la loro attività in Svizzera.

A Obbligo di fedeltà

Gli istituti LICol sono tenuti al rispetto dell'obbligo di fedeltà di cui l'art. 20 cpv. 1 lett. a LICol e l'art. 31 OICol. **20**

Art. 31 OICol Obbligo di fedeltà

¹ I titolari dell'autorizzazione e i loro incaricati possono acquistare investimenti per proprio conto da investimenti collettivi di capitale soltanto a prezzi di mercato e alienare loro investimenti provenienti dal proprio inventario soltanto a prezzi di mercato. **21**

² Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società, del regolamento di investimento o del contratto di gestione patrimoniale per le prestazioni delegate a terzi, sempre che tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.

³ Non possono essere addebitati costi se gli investimenti di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autorizzazione o a un titolare a lui vicino.

⁴ I titolari dell'autorizzazione non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che:

- a. gestiscono direttamente o indirettamente; o
- b. sono gestiti da una società alla quale sono legati da:
 1. una gestione comune,
 2. un controllo, o
 3. un'importante partecipazione diretta o indiretta.

⁵ Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 73 capoverso 4.

⁶ L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.

1. Divieto di detenere valori patrimoniali in nome proprio da parte del gestore patrimoniale LICol

Il gestore patrimoniale LICol non è autorizzato in quanto tale a detenere in nome proprio valori patrimoniali affidatigli. Egli deve gestire in ogni momento i valori patrimoniali depositati presso una banca sulla base di una procura scritta limitata ad atti amministrativi e di liquidazione. **22**

2. Investimenti patrimoniali e incentivi finanziari

Gli istituti LICol sono tenuti al rispetto dei principi di cui l'art. 21 LICol per gli investimenti patrimoniali. **23**

Art. 21 LICol Investimenti patrimoniali

¹ I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatarî perseguono una politica di investimento che corrisponda durevolmente alle caratteristiche di investimento dell'investimento collettivo di capitale stabilite nei documenti corrispondenti. **24**

² Nel contesto dell'acquisto e dell'alienazione di beni e di diritti i titolari dell'autorizzazione e i loro mandatarî possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le retrocessioni e gli altri vantaggi patrimoniali devono essere accreditati all'investimento collettivo di capitale.

³ I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatarî possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.

L'obbligo ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LICol non preclude che gli istituti LICol possano in qualsiasi momento (nell'ambito del contratto del fondo o del regolamento di investimento esistenti) ridefinire la politica di investimento di un investimento collettivo di capitale. **25**

Gli istituti LICol gestiscono gli investimenti collettivi di capitale da loro depositati secondo il principio della parità di trattamento, rinunciando a trattamenti di favore verso determinati investimenti collettivi di capitale e/o gruppi di investitori rispettivamente a scapito di altri. Tale principio non pregiudica tuttavia il trattamento differenziato dell'investimento collettivo di capitale a seconda dei gruppi di investitori, dei comparti e/o delle classi di quote. **26**

3. Salvaguardia e promozione dell'integrità del mercato

Gli istituti LICol si astengono da qualsiasi atto suscettibile di pregiudicare una formazione dei prezzi trasparente e conforme al mercato. **27**

Gli istituti LICol si oppongono ad operazioni di investimento nonché ad altre attività che **28**

possono comportare la manipolazione dei corsi.

Gli istituti LICol adottano le misure organizzative necessarie a evitare trattamenti di favore verso determinati investitori e/o gruppi di investitori rispettivamente a scapito di altri e disciplinano per iscritto le relative istruzioni. **29**

Tali misure organizzative sono particolarmente necessarie e devono essere disciplinate in una direttiva interna in caso di: **30**

- ripartizione di operazioni di commercio di valori mobiliari e altre transazioni, qualora il gestore patrimoniale abbia trasmesso gli ordini di gruppo prima della ripartizione ai singoli valori patrimoniali; **31**
- per il calcolo di costi e spese in aggiunta all'onorario. **32**

4. Operazioni di commercio di valori mobiliari e altre transazioni

Per le operazioni di commercio di valori mobiliari e altre transazioni gli istituti LICol sono tenuti al rispetto dell'art. 22 LICol. **33**

Art. 22 LICol Operazioni di commercio di valori mobiliari

¹ Le controparti di operazioni di commercio di valori mobiliari e di altre transazioni devono essere selezionate accuratamente. Esse devono offrire garanzia di un adempimento al meglio dal profilo dei costi, del tempo e della quantità.

² La selezione delle controparti deve essere controllata a intervalli regolari.

³ Non sono ammesse le convenzioni che limitano la libertà decisionale dei titolari dell'autorizzazione o dei loro mandatarî.

34

Gli istituti LICol selezionano le controparti con le quali effettuare le transazioni sulla base di criteri oggettivi e nel rispetto degli interessi degli investitori. **35**

Gli istituti LICol effettuano transazioni sul mercato dei valori mobiliari, sul mercato delle valute e sugli altri mercati in conformità con le condizioni di mercato, garantendo in tal modo una prestazione "nel migliore interesse degli investitori" («best execution»). I dettagli devono essere disciplinati in una direttiva interna. **36**

Gli istituti LICol si assicurano che le convenzioni di ripartizione dei costi («commission sharing agreement») e le prestazioni con valore pecuniario sotto forma di «soft commission» e/o le prestazioni con esse compensate siano accreditate direttamente o indirettamente al fondo (per es. analisi finanziarie, sistemi di informazione sui mercati e sui corsi). Ciò impone agli istituti LICol di: **37**

- definire e documentare debitamente una politica trasparente relativa all'utilizzo di «commission sharing agreement» o di «soft commission» percepite nell'ambito delle operazioni di borsa effettuate per conto dell'investimento collettivo di capitale; **38**
- disciplinare per iscritto con i gestori patrimoniali LICol incaricati di gestire l'investimento collettivo di capitale le regole nonché di sorvegliare il loro rispetto; **39**
- comunicare in modo trasparente l'esistenza di «commission sharing agreement» o di «soft commission» all'investitore e un rendiconto periodico all'unità di controllo degli istituti LICol. **40**

5. Prevenzione e comunicazione dei conflitti di interesse

Art. 32b OICol Conflitti di interesse

Il gestore prende le misure adeguate a livello organizzativo e amministrativo volte a disciplinare, evitare, ricomporre e sorvegliare i conflitti di interesse per impedire che danneggino gli interessi degli investitori. Qualora non fosse possibile evitare i conflitti di interesse, ciò deve essere comunicato agli investitori.

41

Gli istituti LICol, in funzione della loro dimensione e della loro struttura, prendono adeguate misure a livello organizzativo e amministrativo per constatare, evitare, ricomporre e sorvegliare conflitti di interesse, per es. la regolamentazione dei flussi di informazione tra gli istituti LICol e i loro mandatari nonché tra gli istituti LICol e gli investitori e tra diversi investitori. Sostanzialmente occorre escludere eventuali pregiudizi a investimenti collettivi e/o individuali di capitale cagionati da tali conflitti. I conflitti d'interesse, se nonostante l'adozione di ragionevoli misure non possono essere evitati, devono essere comunicati in modo adeguato agli investitori. I dettagli devono essere disciplinati in una direttiva interna.

42

Gli istituti LICol, secondo il principio della proporzionalità, perseguono una politica salariale e di remunerazione commisurata alle proprie dimensioni e ai profili di rischio, tale da motivare i collaboratori a promuovere il successo a lungo termine degli investimenti collettivi di capitale (analogamente agli standard minimi nella Circolare FINMA 2010/1 Sistemi di remunerazione). Segnatamente, essi devono rinunciare a incentivi finanziari atti a ledere gli interessi degli investitori quali versamenti di bonus calcolati in funzione del volume delle transazioni effettuate in borsa.

43

Gli istituti LICol forniscono adeguate istruzioni inerenti alle operazioni proprie dei collaboratori che sono a conoscenza di transazioni previste o eseguite, al fine di evitare:

44

- l'insorgere di conflitti d'interesse tra gli investitori; 45
- che i collaboratori abusino delle loro conoscenze o funzioni professionali allo scopo di ottenere vantaggi patrimoniali, per esempio tramite:
 - la conclusione anticipata, parallela o posteriore («front running», «parallel running», «after running») di operazioni per conto proprio, 46
 - l'abuso di informazioni privilegiate (insider),
 - la manipolazione delle attribuzioni in caso di emissioni di IPO;
- che la reputazione degli istituti LICol sia intaccata a causa di operazioni per conto proprio dei collaboratori. 47

Gli istituti LICol disciplinano per iscritto le modalità di accettazione e di concessione di agevolazioni e altri vantaggi (per es. inviti da parte di collaboratori), al fine di escludere qualsiasi influenza nelle loro decisioni. Essi vietano le ristrutturazioni di portafoglio dei clienti che non sono operate nell'interesse finanziario di quest'ultimi («churning»).

48

6. Esercizio dei diritti societari e di creditore

Gli istituti LICol sono tenuti a rispettare l'art. 23 LICol in combinazione con l'art. 34 cpv. 3 OICol nell'esercizio di diritti societari e di creditore.

49

Art. 23 LICol Esercizio di diritti societari e di creditore

¹ I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

² L'articolo 685 d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni 48 non si applica ai fondi di investimento.

³ Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l'ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l'articolo 685 d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.

⁴ Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.

50

Gli istituti LICol disciplinano con una direttiva interna l'esercizio dei diritti societari e di credi-

51

tore rispettivamente i casi in cui esse possono rinunciare e si assicurano di garantire una trasparenza tale, che permetta agli investitori di risalire all'esercizio (effettivo) dei diritti societari e di creditore.

In particolare, per quanto riguarda gli affari ordinari, essi sono liberi di rinunciare all'esercizio di suddetti diritti o di delegarli alla banca depositaria nonché a terzi. **52**

In tutti gli atti amministrativi con possibili effetti permanenti sugli interessi degli investitori, segnatamente nell'esercizio dei diritti societari e di creditore spettanti agli istituti LICol in quanto azionisti o creditori della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, gli istituti sono tenuti a esercitare loro stessi il diritto di voto oppure a impartire esplicite istruzioni in merito. A tale scopo, possono fare affidamento su informazioni ricevute dalla banca depositaria, dall'Asset Manager, dalla società stessa, da terzi o pubblicate dai media. **53**

7. Partecipazione ad azioni di gruppo (class actions)

Gli istituti LICol possono, nell'interesse degli investitori, partecipare ad azioni di gruppo che riguardano gli investimenti dei fondi gestiti. In questo contesto, essi sono liberi di partecipare direttamente, di nominare un rappresentante o di cedere le loro pretese. **54**

Qualora gli istituti LICol dovessero partecipare ad azioni di gruppo, essi sono tenuti a disciplinare la procedura tramite una direttiva interna. **55**

B Obbligo di diligenza

Gli istituti LICol sono tenuti al costante rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui l'art. 14 cpv. 1 LICol. **56**

Art. 14 cpv. 1 LICol Condizioni di autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione, offrono garanzia di una gestione ineccepibile e dispongono delle indispensabili qualifiche professionali;
- b. le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente;
- c. l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un'adeguata organizzazione d'esercizio;
- d. esistono sufficienti garanzie finanziarie;
- e. sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Gli istituti LICol sono tenuti al rispetto dell'obbligo di diligenza di cui l'art. 20 cpv. 1 lett. a LICol e l'art. 31 OICol. **58**

Art. 33 OICol Obbligo di diligenza

¹ I titolari dell'autorizzazione provvedono a un'efficace separazione delle attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.

² In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.

8. Misure organizzative, in particolare gestione dei rischi, sistema di controllo interno, della Compliance

Gli istituti LICol assicurano attraverso disposizioni interne e un'organizzazione adeguata il rispetto dei propri obblighi legali e aggiuntivi ai sensi della direttiva interna. Nel quadro delle esigenze concernenti le misure organizzative e il personale imposte dalla legge e dalle autorità, esse sono libere di scegliere la loro organizzazione in funzione della propria struttura e dimensione. **60**

In caso di delega, ai fini di un'esecuzione ineccepibile dei compiti delegati, gli istituti LICol incaricano unicamente mandatari sufficientemente qualificati. **61**

Gli istituti LICol prendono le misure necessarie per garantire un'istruzione corretta dei mandatari nonché una sorveglianza e un controllo adeguati dell'esecuzione del mandato. Esse disciplinano contrattualmente e per iscritto le attività delegate, in particolare regolando in modo appropriato le attività comuni alle parti, le responsabilità e le rispettive competenze. Gli istituti LICol si assicurano contrattualmente i diritti di ispezione, di impartire istruzioni e di controllo. **62**

Art. 12 OICol Organizzazione d'esercizio

¹ La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività dirigenziale in modo effettivo e responsabile. **63**

² Le persone con diritto di firma per conto del titolare dell'autorizzazione devono firmare collettivamente a due.

³ Il titolare dell'autorizzazione deve fissare la sua organizzazione in un apposito regolamento.

⁴ Il titolare dell'autorizzazione deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.

⁵ La FINMA può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo dell'attività la rendano necessaria.

⁶ Essa può, in casi motivati, consentire deroghe a questi requisiti.

Art. 12a OICol Gestione dei rischi, sistema di controllo e conformità

¹ Il titolare dell'autorizzazione deve garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance) che comprendono l'intera gestione degli affari. **64**

² La gestione dei rischi deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente.

³ Il titolare dell'autorizzazione separa le funzioni della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità in modo funzionale e gerarchico dalle unità operative, in particolare dalla funzione delle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).

⁴ In casi motivati la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.

Gli istituti LICol disciplinano in modo adeguato e per iscritto l'organizzazione strutturale e funzionale nonché il sistema di controllo interno e la ripartizione delle competenze. **65**

Necessitano di particolare attenzione: **66**

- le regole di condotta e quelle concernenti le competenze in situazioni di carattere straordinario (per es. emissioni e riscatti massicci di quote, sospensione del commercio sui mercati di investimento, impossibilità di valutazione degli investimenti, differenze di valutazione); **67**

- un regolamento concernente l'accesso al programma (software) relativo alla valutazione, la contabilizzazione e il controlling; **68**

- un'adeguata gestione del rischio ai sensi delle disposizioni vigenti e un'informazione periodica agli organi competenti degli istituti LICol; **69**

- un'adeguata Business Continuity Management (BCM) al fine di mantenere i processi operativi più importanti in caso di eventi interni o esterni massicci e incisivi; **70**

- la valutazione del patrimonio degli investimenti collettivi di capitale (per es. corsi di valutazione ammissibili, verbali inerenti eventuali intrusioni, plausibilizzazione dei corsi di valutazione), deve essere effettuata in modo indipendente dalle persone responsabili delle decisioni di investimento; **71**

- la costante sorveglianza del rispetto dei limiti di investimento legali e regolamentari nonché di tutte le altre disposizioni e prescrizioni regolamentari applicabili (compliance); **72**

- le regole di condotta e quelle concernenti le competenze qualora gli istituti LICol, oltre all'espletamento delle attività connesse al fondo, siano congiuntamente attivi nella gestione patrimoniale, nella consulenza d'investimento e/o nella custodia e l'amministrazione tecnica di investimenti collettivi di capitale. **73**

Gli istituti LICol collaborano unicamente con banche depositarie sufficientemente qualificate, quindi in grado di garantire una gestione ineccepibile dei compiti che le sono stati delegati. Gli istituti LICol stipulano un contratto con la banca depositaria che disciplina segnatamente le attività comuni e le responsabilità. **74**

L'esecuzione degli ordini inerenti al commercio di valori mobiliari effettuati dalla banca depositaria e le altre prestazioni fornite da quest'ultima agli istituti LICol devono essere disciplinati contrattualmente. **75**

C Obbligo di informazione

Gli istituti LICol sono tenuti al rispetto dell'obbligo di informazione di cui l'art. 20 cpv. 1 lett. c LICol e l'art. 34 cpv. 1,2 e 3 OICol. **76**

Art. 34 OICol Obbligo di informazione

¹ I titolari dell'autorizzazione avvertono gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d'investimento. **77**

² Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall'emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell'investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l'utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un'eventuale commissione in funzione del risultato (Performance Fee).

.....

³ Nell'esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, essi garantiscono una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l'esercizio di tali diritti.

.....

9. Comunicazioni agli investitori

Gli istituti LICol sono tenuti a descrivere, usando una forma e un linguaggio adeguati alla clientela, le caratteristiche e l'idoneità degli investimenti collettivi di capitale che gestiscono. In particolare, essi devono segnalare i rischi insiti in determinate tipologie di investimenti. **78**

Tuttavia, gli istituti LICol possono presupporre che ogni investitore conosca i rischi basilari legati agli investimenti sul mercato monetario, obbligazionario, azionario e in valute estere. **79**

Gli istituti LICol sono tenuti a garantire una politica di informazione coerente che contempli sia i rischi potenziali sia la loro complessità, consentendo quindi all'investitore di ricavare un quadro oggettivo dell'evoluzione degli investimenti collettivi di capitale e delle loro quote. Gli istituti LICol hanno facoltà di scegliere a propria discrezione la quantità e la forma dell'informazione nel rispetto delle disposizioni legali e di autoregolamentazione. **80**

La direzione del fondo e la SICAV sono tenute a garantire una risposta rapida e professionale alle richieste di informazione inerenti alle basi di calcolo del valore netto di inventario, all'esercizio dei diritti societari e di creditore nonché alla gestione del rischio o di reclami. **81**

Ai fini della concretizzazione dell'obbligo di informazione, gli istituti LICol devono attenersi alle pertinenti disposizioni legali e di autoregolamentazione. **82**

Art. 75 LICol Prospetto

¹ La direzione del fondo e la SICAV pubblicano un prospetto per ogni investimento collettivo di capitale aperto. **83**

² Il prospetto contiene il regolamento del fondo, salvo che agli interessati venga comunicato dove il regolamento stesso può essere ottenuto separatamente prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione. Il Consiglio federale stabilisce quali ulteriori indicazioni devono figurare nel prospetto.

³ Il prospetto deve essere messo gratuitamente a disposizione su richiesta delle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

Art. 76 LICoL Informazioni chiave per gli investitori e prospetto semplificato	84
¹ Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un documento con le informazioni chiave per gli investitori; per i fondi immobiliari è pubblicato un prospetto semplificato.	
² Le informazioni chiave per gli investitori contengono indicazioni adeguate riguardanti le caratteristiche essenziali degli investimenti collettivi di capitale in questione. Sono presentate in modo da consentire agli investitori di comprendere la natura e i rischi degli investimenti collettivi di capitale e di adottare decisioni di investimento fondate.	
³ Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni chiave del prospetto. È redatto in modo facilmente comprensibile.	
⁴ Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche e le indicazioni essenziali. La FINMA può concretizzare le indicazioni essenziali tenendo conto degli sviluppi internazionali.	
⁵ Le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto semplificato sono messi gratuitamente a disposizione delle persone interessate prima della sottoscrizione del prodotto e prima della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto.	

Art. 77 LICoL Disposizioni comuni	85
¹ Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori o al prospetto semplificato e indicare dove possono essere ottenuti.	
² Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.	

Art. 84 LICoL Diritto di informazione	86
¹ La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota.	
² Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.	
³ Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.	

Art. 107a OICoL Requisiti di base	87
¹ Le informazioni chiave per gli investitori per fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali contengono le informazioni di cui all'allegato 3.	
² La direzione del fondo e la SICAV datano le informazioni chiave per gli investitori e trasmettono senza indugio alla FINMA tali informazioni e tutte le loro modifiche.	

Gli istituti LICoL, nella pubblicazione dei dati inerenti la performance degli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, sono tenuti al rispetto della direttiva SFAMA relativa al calcolo e alla pubblicazione della performance di investimenti collettivi di capitale. **88**

Gli istituti LICoL comunicano tutte le remunerazioni e le spese accessorie inerenti l'emissione e il riscatto delle quote degli investimenti collettivi di capitale nonché quelle relative alla gestione di questi ultimi. Esse assicurano un'adeguata trasparenza dei costi e sono tenute al rispetto della direttiva SFAMA relativa al calcolo e alla pubblicazione della performance di investimenti collettivi di capitale. **89**

10. Obbligo del gestore patrimoniale LICoL di allestire un rapporto e di informazione

Art. 25 OICoL Convenzione	90
I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, nonché gli altri punti importanti.	

Il gestore patrimoniale LICoL è tenuto al rispetto dell'obbligo di informazione nei confronti del suo mandante e di possibili terzi di cui l'art. 20 cpv. 1 lett. c LICoL e l'art. 34 OICoL. **91**

Qualora il gestore patrimoniale LICoL prendesse parte al calcolo (e alla pubblicazione) di dati riguardanti la performance degli investimenti collettivi di capitale che gestisce, è tenuto al rispetto degli standard riconosciuti a livello internazionale concernenti: **92**

- il metodo di calcolo; **93**
- il periodo considerato (per es. 1, 3 e 5 anni nonché a partire dal lancio dell'investimento); **94**
- la scelta di indice di riferimento adeguati (benchmark). **95**

Egli comunica di spontanea iniziativa eventuali scostamenti dagli standard nell'ambito dell'allestimento dei conti. **96**

Il gestore patrimoniale LICol informa adeguatamente il proprio mandante in merito a	97
• potenziali conflitti di interesse;	98
• processi di investimento, strategie di investimento, fattori di rischio (per es. eventuali problemi di liquidità), utilizzo di derivati e prodotti strutturati ecc.;	99
• cambiamenti significativi in seno al personale e all'organizzazione.	100
Il gestore patrimoniale LICol stipula per iscritto con il mandante una convenzione concernente i rispettivi diritti e i doveri e le altre condizioni riguardanti le prestazioni fornite.	101
La convenzione scritta disciplina in particolare i seguenti punti:	102
• definizione delle competenze del gestore patrimoniale LICol;	103
• obiettivi di investimento e limitazioni di investimento in conformità alle disposizioni contenute nei documenti dell'investimento collettivo di capitale;	104
• valuta di riferimento in conformità alle disposizioni contenute nei documenti dell'investimento collettivo di capitale;	105
• investimenti ammessi, tecniche di investimento come anche l'utilizzo di derivati e di prodotti strutturati;	106
• metodo e periodicità di allestimento dei conti nei confronti del mandante;	107
• genere, modalità ed elementi di retribuzione del gestore patrimoniale LICol in conformità all'art. 21 cpv. 2 LICol;	108
• possibilità di delega di compiti a terzi. Restano salvi gli art. 18b cpv. 3 LICol e art. 26 OICol;	109
• obblighi di comunicazione (qualora necessari e non già disciplinati altrove)	110

D Distribuzione di investimenti collettivi di capitale: obbligo di diligenza e di fedeltà

Nel contesto della distribuzione di investimenti collettivi di capitale gli istituti LICol sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui l'art. 24 LICol in combinazione con l'art. 34 cpv. 2^{bis} e 4 nonché l'art. 34a OICol. 111

Art. 24 LICol Altre norme di comportamento

¹ I titolari dell'autorizzazione prendono le misure necessarie per garantire una seria acquisizione della clientela e una consulenza oggettiva della stessa. 112

² Se si avvalgono di terzi per la distribuzione di quote di investimenti collettivi di capitale devono concludere con essi contratti di distribuzione.

³ I titolari dell'autorizzazione e i terzi di cui si avvalgono per la distribuzione indicano per scritto le esigenze dei clienti da essi rilevate e i motivi alla base della raccomandazione d'acquisto di un determinato investimento collettivo di capitale. Tale documento è consegnato al cliente.

Art. 34 cpv. 2^{bis} e 4 OICol Obbligo di informazione

^{2bis} L'obbligo di informazione concernente le indennità di distribuzione comprende il tipo e l'entità di tutte le commissioni e gli altri vantaggi pecuniari con cui l'attività del distributore deve essere indennizzata. 113

⁴ La direzione del fondo e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che acquisiscono per i clienti quote di un investimento collettivo di capitale da essi gestito devono dichiarare loro le prestazioni percepite a tale titolo.

Art. 34 OICol Obbligo del verbale

¹ L'obbligo di redigere un verbale secondo l'articolo 24 capoverso 3 della legge si applica agli atti legati alla distribuzione di cui all'articolo 3 della legge.

²La forma e il contenuto del verbale sono retti dalle norme di comportamento di un'autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

114

Va altresì rispettata la direttiva sull'obbligo di verbalizzazione dell'ASB.

115

Gli istituti LICol e tutti gli altri intermediari finanziari distribuiscono i propri investimenti collettivi di capitale esclusivamente mediante distributori in grado di assicurare un'attività ineccepibile.

116

Gli istituti LICol, qualora paghino indennità di distribuzione, adottano nei confronti dei distributori un sistema di remunerazione che promuove un servizio di consulenza alla clientela ineccepibile e la cura delle relazioni a lungo termine.

117

Gli istituti LICol e tutti gli altri intermediari finanziari stipulano contratti di distribuzione esclusivamente in conformità con la direttiva SFAMA per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale, incl. l'allegato «Disposizioni per i distributori» e il contratto tipo di distribuzione vigente. Gli istituti LICol disciplinano i dettagli in una direttiva interna.

118

IV Entrata in vigore

Le presenti regole di condotta sono state emanate il 7 ottobre 2014 dal Comitato della Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Entrano in vigore il 1 gennaio 2015 e sostituiscono quelle del 30 marzo 2009 per l'industria svizzera dei fondi e quelle del 31 marzo 2009 per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2015 durante il quale direzioni dei fondi, SICAV, SAIC, SICAF, gestori patrimoniali LICol, rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono intraprendere le misure necessarie all'adattamento dei contratti esistenti.

119

INDICE

Regole di condotta della Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA (Regole di condotta SFAMA)	1
I Basi legali e scopo	1
II Campo d'applicazione effetto vincolante delle regole di condotta,	1
III Regole di condotta per istituti LICol.....	2
A Obbligo di fedeltà.....	3
1. Divieto di detenere valori patrimoniali in nome proprio da parte del gestore patrimoniale LICol.....	3
2. Investimenti patrimoniali e incentivi finanziari.....	3
3. Salvaguardia e promozione dell'integrità del mercato	3
4. Operazioni di commercio di valori mobiliari e altre transazioni	4
5. Prevenzione e comunicazione dei conflitti di interesse	5
6. Esercizio dei diritti societari e di creditore	5
7. Partecipazione ad azioni di gruppo (class actions)	6
B Obbligo di diligenza	6
8. Misure organizzative, in particolare gestione dei rischi, sistema di controllo interno, della Compliance	6
C Obbligo di informazione	8
9. Comunicazioni agli investitori.....	8
10. Obbligo del gestore patrimoniale LICol di allestire un rapporto e di informazione	9
D Distribuzione di investimenti collettivi di capitale: obbligo di diligenza e di fedeltà	10
IV Entrata in vigore.....	11